

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3421

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Istituzione dell’Albo nazionale degli *imam*

*Presentata l’11 novembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella complessa architettura dell’ordinamento costituzionale, in cui emergono, tra i principi fondativi, la laicità dello Stato e il pluralismo confessionale e culturale, appare indubbia la centralità del diritto di libertà religiosa come indicano gli articoli 3 e 8 della Costituzione. Nell’epoca attuale, rispetto a quelle precedenti, risulta più che mai evidente come l’attuazione in termini concreti della libertà religiosa deve passare in maniera imprescindibile da una corretta valorizzazione anche dei doveri e dei limiti che la Costituzione medesima correla all’esercizio di siffatta libertà. Il riferimento è rivolto, in particolare, alle specifiche statuizioni costituzionali contenute nell’articolo 8, secondo comma, della Costituzione che evidenzia come le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’or-

dinamento giuridico italiano; e ancora nell’articolo 19 nel quale è stabilito che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume; e inoltre nell’articolo 18, secondo comma, nella parte in cui sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La tematica è evidentemente di stretta attualità, come dimostrato dai frequenti casi di attacchi stragisti in nome del Corano e dal cruento attivismo del terrorismo islamico, oggetto di attenzione non solo internazionale, ma anche nazionale. Risulta importante ricordare quanto accaduto lo scorso mese di aprile in Emilia-Romagna dove vi sono stati una serie di arresti e fermi di

sospetti *foreign fighters*, ovvero combattenti islamici pronti a raggiungere in Siria le milizie legate ai terroristi dell'ISIS. Al riguardo, occorre evidenziare che per la prima volta è stato applicato l'articolo 270-*quater* del codice penale (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), recentemente modificato dal decreto-legge n. 7 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2015. In aggiunta a quanto riportato, l'ulteriore notizia dell'arresto di 18 soldati di Bin Laden, facenti parte di un *network* terroristico affiliato ad Al Qaeda con base in Sardegna e coordinati da Khan Sultan Wall, capo della comunità pakistana a Olbia e promotore della moschea, e da Tabligh Eddawa, *imam* e formatore coranico operante tra Brescia e Bergamo, rafforza l'esigenza di intervenire non soltanto dal punto di vista legislativo, per fronteggiare un fenomeno quale quello legato alla presenza del fanatismo islamico in Italia, che indubbiamente alimenta sdegno e preoccupazione nel nostro territorio. La presenza, ormai accertata, di innesti terroristici nell'ambito delle moschee e tra gli *imam* è, per certi versi, anche un endemico effetto collaterale della sostanziale disapplicazione dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione, in quanto a tutt'oggi manca un'intesa con le rappresentanze islamiche e, di conseguenza, manca una legge che regoli i rapporti con lo Stato italiano. La mancata applicazione dei rapporti con l'Islam dello strumento pattizio e, in generale, del modello collaborativo europeo non costituisce solo un astratto *vulnus* normativo, ma anche una concreta dimostrazione delle attuali difficoltà in cui versa lo Stato italiano il quale, nella conclamata assenza di un idoneo coordinamento tra le organizzazioni che compongono la comunità musulmana, è chiamato ad affrontare da solo i rapporti con una religione « senza centro », priva di un'unica istituzione rappresentativa universalmente riconosciuta e, per questo motivo, molto spesso strumentalizzata da sedicenti « predicatori » per dissimulare la creazione e la proliferazione di centri di aggregazione politica eversiva. Le menzionate recenti operazioni di polizia e il

più che giustificato allarme sociale per il rischio di attentati terroristici evidenziano, dunque, come sia necessario e non più rinviabile il contemperamento dei valori costituzionali della libertà religiosa e di culto con quelli, altrettanto rilevanti se non sovraordinati, della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e della pace sociale. Si tratta, peraltro, di un'esigenza avvertita anche da autorevoli esponenti della stessa comunità islamica presente in Italia, la quale, in più di un'occasione, ha preso le distanze da ogni forma di radicalismo violento, non solo affermando che la formazione di un'aggregazione islamica moderata e pluralista, che accetti la laicità dello Stato e divenga protagonista del dialogo interreligioso è un obiettivo di interesse generale, ma anche segnalando che l'obiettivo preliminare deve essere la risoluzione di due problemi specifici: la regolazione delle moschee, spesso allocate in luoghi precari e non adeguati, e gestite con modalità non trasparenti e la formazione degli *imam*, scelti a volte senza i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni in una società laica e pluralista come quella italiana. Al fine, dunque, di garantire la libertà di religione e di culto e, insieme, di impedire la proliferazione di centri di aggregazione politica eversiva attraverso propaganda di matrice estremista jihadista da parte di *imam* « fai da te » e di falsi *imam*, la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, interviene attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale degli *imam*. In particolare, l'articolo 1 detta i principi e le finalità dell'Albo, l'articolo 2 definisce la procedura di iscrizione, demandando alla prefettura – ufficio territoriale del Governo del luogo di residenza dell'istante sia l'inoltro della domanda al Ministero, sia la concreta verifica del possesso dei cinque requisiti occorrenti ai fini dell'iscrizione all'albo; tra i prescritti requisiti, sono richiesti oltre alla residenza legale in Italia da almeno cinque anni, la maggiore età e l'assenza di condanne penali, due specifici requisiti di affidabilità soggettiva a garanzia di una fattiva integrazione della comunità degli immigrati di fede islamica nella comunità nazionale italiana. Inoltre si stabilisce,

da una parte, l'assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o propaganda di attività terroristiche e, dall'altra, la conoscenza e la condivisione della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, già elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano e, come noto, redatta secondo i principi della Costituzione e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani. L'articolo 3 interviene sulla sopravvenienza di elementi ostativi all'iscrizione all'Albo, determinando, in caso di intervenuta condanna penale, italiana o estera, passata in giudicato, l'effetto della sospensione o della revoca e

richiedendo, in caso di comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, una verifica in concreto da parte dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza. L'articolo 4, infine, reca la norma transitoria, secondo cui chi, alla data di entrata in vigore della legge, eserciti la funzione di *imam* ovvero di responsabile della direzione del luogo di culto e intenda seguire a svolgere tale funzione debba iscriversi all'Albo entro tre mesi. La mancata iscrizione ovvero il mancato possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comporta automaticamente la decadenza della funzione di *imam* o di responsabile della direzione del luogo di culto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi degli articoli 3, 8, 18, secondo comma, 19 e 20 della Costituzione, al fine di assicurare un equo temperamento della libertà religiosa e di culto con le esigenze di sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e della pace sociale, detta disposizioni volte all'istituzione dell'Albo nazionale degli *imam*, di seguito denominato « Albo ».

2. Al fine di integrare i rapporti di civile convivenza tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche o acattoliche alle quali è riconosciuta l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, all'Albo è riconosciuta la personalità giuridica, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 2.

*(Albo).*

1. L'Albo è istituito presso il Ministero dell'interno e l'iscrizione a esso è obbligatoria per esercitare la funzione di *imam*. L'iscrizione è effettuata previa domanda dell'interessato da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.

2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza legale in Italia da almeno cinque anni consecutivi;

b) compimento della maggiore età;

c) assenza di condanne penali;

d) assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o

che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o di propaganda di attività terroristiche;

e) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2007.

3. Il prefetto verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 2. In mancanza del possesso di uno dei requisiti, il prefetto informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

#### ART. 3.

*(Sospensione o revoca dell'iscrizione all'Albo).*

1. In esito a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, nel caso in cui l'iscritto all'Albo riporti una condanna penale passata in giudicato, in Italia o all'estero, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo. L'assenza di condanne penali, in Italia, è attestata tramite certificato penale del casellario giudiziale e, all'estero, tramite attestato dell'autorità consolare dello Stato di provenienza.

2. Qualora il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, tenuto conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

3. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

#### ART. 4.

*(Norma transitoria).*

1. Il soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita la fun-

zione di *imam* o di responsabile della direzione del luogo di culto è tenuto a iscriversi all'Albo entro tre mesi dalla medesima data. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 2. L'omessa iscrizione ovvero il mancato possesso dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla funzione *di imam* o di responsabile del luogo di culto.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0036980\*